# Superbonus anche per le tende frangisole

L'assistente virtuale. Sul portale dell'Enea l'assistente Virgilio blocca una serie di lavori ma la sintesi non è in linea con gli altri documenti

Pagina a cura di

# Alessandro Borgoglio Luca De Stefani

uesta la risposta tranchant che dà l'assistente
virtuale Virgilio al super
ecobonus del 110% sul
portale dell'Enea: «Le
pergole, le serre bioclimatiche, i
frangisole e le tende trasparenti non
sono detraibili». Tali conclusioni,
però, non possono essere condivise,
o per lo meno non in questi termini
categorici, perché quando le strutture assumono le caratteristiche per le
quali, a norma di legge, risultano
schermature solari, non vi sono mo-

i quali alla data del 30 giugno 2022 o 31 dicembre 2022 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo), può spettare il superecobonus del 110% (con limite di spesa autonomo rispetto alle finestre di 54.545,45 euro), a determinate condizioni, tra le quali ricordiamo che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti (cappotto termico e sostituzione di impianto di riscaldamento) e che complessivamente tutti gli interventi consentano un miglioramento di due classi energetiche (articolo 119, commi 1, 2 e 3, del Dl 34/2020).

Per il decreto requisiti del 6 agosto 2020, «la posa in opera di schermature tivi per non ammettere le relative spese all'ecobonus del 50% o al super ecobonus del 110 per cento.



# I LIMITI

Il plafond della detrazione è autonomo rispetto a quello di porte e finestre esterne

## Schermature solari

Dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 si può detrarre dall'Irpef o dall'Ires il 50% (65% dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) delle spese sostenute per le schermature solari eper gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. In particolare, sono agevolati l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato Mal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro (se al 50%, importo massimo della spesa agevolata pari a 120 mila euro, se al 65% pari a 92.307,69 euro).

Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023, per gli interventi effettuati rispettivamente dai condomini e dai proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di quattro unità immobiliari ovvero dagli Iacp, per solari», agevolata con l'ecobonus del 50% o del 110%, riguarda «l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti» (articolo 2, comma 1, lettera b), numero iii), «all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature» (articolo 5, comma 1, lettera c).

## Le distinzioni

In conclusione, se è chiaro che un gazebo o un pergolato installati in mezzo al giardino non potranno mai accedere alle detrazioni fiscali in oggetto, diverso è il discorso per le pergole bioclimatiche, gli elementi ombreggianti e le altre strutture leggere di copertura o frangisole, qualora siano costruite e installate secondo i requisiti indicati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 e, del resto, ripresi dalla stessa Enea nel suo Vademecum del 25 gennaio 2021 (si veda l'articolo qui a fianco): queste tipologie devono essere ammesse alle agevolazioni.

È necessario, pertanto, un chiarimento ufficiale dell'Enea sull'indicazione contraria del suo assistente virtuale Virgilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA